

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
VERNOLA

70122 BARI – VIA DANTE, 97 – TEL. 080.5211705 – FAX 080.5211348
vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA

RICORSO

Per i Prof.ri:

FARDA	SABRINA	FRDSRN57P58A345R
INTINI	VALERIA	NTNVLR76C50H096L
LARKOVA	ELENA	LRKLNE65B57Z154J
LIARDO	MARIA CHIARA	LRDMCH82D55L483D
LOGLISCI	ILARIA ELEONORA	LGLLLN79D57A662T
MIGNECO	ANNA	MGNNA68T65M089T
POMARICO	MARIA ROSARIA	PMRMRS64A41G942R
ROLLO	ANNAMARIA	RLLNMR71D49G273Q
TUCCILLO	ANNAMARIA	TCCNMR68L43F839Z

tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) e dall'Avv. Angela Rotondi (C.F. RTNNG70M45A509Q – pec avvangelarotondi@legalmail.it) con domicilio digitale presso lo studio del primo ed eletto al seguente indirizzo pec vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it, **- Ricorrenti --**

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*, **- Resistente -**

e nei confronti di

Prof.ssa Domenica Portoghese (domenica.portoghese@pec.it) e Prof. Alessandra Pinna (ale.pinna70@pec.it) idonei alla prova orale, **- controinteressati -**

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee,

a) Del Decreto Direttoriale del MIUR n.2080 del 31.12.2018 di nomina dei Commissari nella parte in cui vengono indicati i nominativi del Dott. Angelo Francesco Marcucci nella Sottocommissione n.12, della dott.ssa Elisabetta Davoli quale componente della 11° Sottocommissione, della dott.ssa Francesca Busceti quale componente della 18° Sottocommissione, del Prof. Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto, del Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della

Sottocommissione n.3 Calabria, della Prof.ssa Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e della Prof.ssa Federico Beghini sottocommissione n. 37;

b) del verbale n.3 del 25 gennaio 2019 della Commissione riunita in sessione plenaria, dei verbali di insediamento della Commissione esaminatrice e di tutte le successive attività svolte in sessione plenaria; i verbali della Commissione esaminatrice con cui sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame orale, dei quadri di riferimento, stabilita la griglia di valutazione della prova orale, ancorché non conosciuti, dei verbali delle singole n.37 Sottocommissioni di scelta delle domande sempre per la prova orale e ogni altra determinazione preliminare allo svolgimento delle prove orali;

c) Dei singoli verbali delle varie sottocommissioni relativi allo svolgimento delle prove orali di tutti i ricorrenti, delle successive operazioni di validazione degli esiti delle prove orali dei ricorrenti, di compilazione e approvazione della graduatoria definitiva e del voto insufficiente attribuito ai singoli ricorrenti all'esito della prova orale;

d) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, la graduatoria definitiva degli idonei e dei vincitori, gli eventuali atti di immissione in ruolo dei vincitori,

e per la conseguente condanna del MIUR

- All'ammissione di tutti i ricorrenti con riserva nella graduatoria definitiva o via subordinata all'annullamento dell'intera prova orale o della procedura concorsuale, con ordine di ripetizione delle fasi concorsuali ritenute illegittime e all'eventuale risarcimento dei danni subiti.

* * * * *

FATTO:

1) Il MIUR con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018 ha indetto un corso-concorso pubblico avente ad oggetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionale;

- 2) Gli odierni ricorrenti hanno presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso e, dopo aver superato la prova preselettiva, hanno partecipato alla prova scritta;
- 3) A seguito della correzione di tutti gli elaborati, il MIUR ha pubblicato in data 27 marzo 2019 il Decreto n. 0000395 con allegata graduatoria di tutti i candidati ammessi agli orali (**si veda allegato n.2**). Gli odierni ricorrenti risultano inseriti in tale elenco e, quindi, sono stati ammessi alla prova orale, ma purtroppo dopo aver regolarmente svolto anche la prova orale nelle rispettive date di esame, non hanno raggiunto il punteggio minimo di 70/100 previsto nel Bando e sono risultati esclusi dal concorso, come da documentazione allegata.
- 4) Nelle more il Tar Lazio - Roma Sez. 3B con la sentenza n.6233/19 del 02 luglio 2019 ha accolto il ricorso di una candidata non ammessa agli orali, la Prof.ssa Maria Petrilli, ed ha annullato in toto la procedura concorsuale e il Decreto di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale stante l'incompatibilità di alcuni commissari che avevano partecipato alla seduta plenaria della Commissione del 25.01.2019, come risulta dal verbale n.3, presenza che ha quindi inficiato e reso illegittimi tutti gli atti successivi della procedura concorsuale;
- 5) In base a tale sentenza il MIUR dovrà ripetere la prova scritta o l'intera procedura concorsuale, a cui quindi avranno diritto a partecipare anche gli odierni ricorrenti esclusi dopo la prova orale.
- 6) Il MIUR con atto di appello depositato in data 04 luglio 2019 ha chiesto al Consiglio di Stato l'annullamento della sentenza, chiedendo anche la sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione, sospensiva concessa con ordinanza della Sez. VI dell'11 luglio 2019, fissando l'udienza di merito per il prossimo 17 ottobre 2019.

* * * * *

I ricorrenti ritenendo i provvedimenti indicati in epigrafe illegittimi e gravemente lesivi dei loro diritti, propongono ricorso chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.li 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017. Art.11 del D.P.R. 487/1994. Art.51 cpc. Art. 6-bis alla legge 241/1990. Eccesso di potere, sviamento di potere e falso ideologico. Carenza dei presupposti, Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività della P.A.. Ingiustizia manifesta.

Ai sensi degli articoli 15 e 16 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 avente ad oggetto <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208>>, la carica di commissario è assolutamente incompatibile con una carica politica: *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*.

1.a) Orbene il Dott. Angelo Francesco Marcucci è attualmente Sindaco del Comune di Alvignano (si veda documentazione allegata) e lo era già quando è stato nominato dal MIUR Commissario, il ché ha inficiato è reso illegittime tutte le operazioni concorsuali a partire da quelle svolte dalla Commissione in seduta Plenaria il 25 gennaio 2019, a quelle successive di correzione e validazione dei voti dello scritto e della prova orale, nonché per illegittimità derivata tutte le successive prove orali svolte dai ricorrenti.

Sempre l'art.16 sopra citato prevede fra i motivi di incompatibilità alla lett.c): *“non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;”*.

Orbene sempre il Dott. Marcucci ha svolto pacificamente anche attività formativa nell'anno precedente all'indizione del concorso (si veda documentazione allegata).

Pertanto l'acclarata incompatibilità del componente della Sottocommissione n.12 Dott. Marcucci ha inficiato e travolto tutte le operazioni concorsuali, fra cui quelle delle probe orali dei ricorrenti.

1.b) Si rileva ancora come altri due commissari, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sottocommissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sottocommissione, a loro volta erano incompatibili avendo svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso, come da documentazione allegata.

1.c) Il Commissario Domenico Martino componente Sottocommissione n.35 Veneto verteva a sua volta in stato di incompatibilità come accertato nel febbraio 2019 dallo stesso MIUR, che ha revocato dall'incarico con Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale per il personale scolastico n.89 del 04 febbraio 2019 con la seguente motivazione: *“PRESO ATTO della sussistenza di condizioni personali ostative all'incarico per il dott. Domenico Martino, componente della sottocommissione n. 35 – Veneto”* (Si veda copia decreto allegato).

1.d) Inoltre il Commissario Prof. Giuseppe Spadafora Presidente della Sottocommissione n.3 Calabria si è dimesso, sempre dopo il 25 gennaio 2019, perché c'era una cugina diretta fra i candidati, ed è stato sostituito sempre con lo stesso Decreto!

Tale circostanza è stata “confessata” dal diretto interessato in una dichiarazione resa al giornale l'Espresso che si esibisce in copia! Pertanto è evidente che tali condizioni personali ostative erano già preesistente al momento della nomina e quindi, sia il Dott. Martino che il Prof. Spadafora erano incompatibile anche durante la riunione plenaria del 25 ottobre 2019.

1.e) Ci sono poi due Commissari, Irene Caramelli Sottocommissione n.34 e Federico Beghini sottocommissione n. 37, che hanno addirittura partecipato come candidati allo stesso concorso e sono stati “bocciati” alla prova preselettiva e poi si trovano addirittura in Commissione ad esaminare i candidati promossi....un palese conflitto d’interessi! Oltre al lecito dubbio di come possano due candidati nemmeno in grado di superar la fase preselettiva, avere le competenze per esaminare gli altri candidati!

1.f) Sul punto ricordiamo come il TAR Lazio con le sentenze nn.8670/19 e 8655/19 ha accolto il ricorso di alcuni candidati esclusi dalla prova scritta con riferimento al motivo proposto con cui giustamente si lamentava che i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Si richiama la motivazione esaustiva sul punto della sentenza impugnata: *“Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi. Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso.”.*

Orbene preliminarmente al fine di fugare ogni dubbio sulla fondatezza in punto di fatto di tale motivo di ricorso, evidenziamo come nel verbale della riunione plenaria del 25 gennaio 2019, pur se firmato in calce solo dai componenti della Commissione Madre e dai Presidenti delle n.37 Sottocommissioni, è certa la presenza dei commissari sopra indicati, sia perché nello stesso verbale è scritto espressamente: *“partecipano alla riunione anche le n.37 Sottocommissioni esaminatrici nominate con decreto Direttori 2080 del 31.12.2018 e successive modifiche”*, sia perché nella griglia approvata ed allegata al verbale, in calce ci sono proprio le firme di tutti i componenti presenti, fra cui i tre commissari incompatibili!

Chiarito quanto sopra, riportiamo altro passaggio della motivazione della sentenza del TAR Lazio citata: *“In tal senso, l’art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell’organismo tecnico, tra l’altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l’attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell’incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall’art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall’art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per*

sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.”.

Sul punto tutta la giurisprudenza e i richiami normativi operati dal MIUR nell'ambito di tale precedente giudizio sono da ritenersi assolutamente inconferenti e inapplicabili al caso di specie, proprio perché il MIUR per questo concorso ha deciso di stabilire delle regole specifiche, che prescindono e vanno oltre alla normativa di carattere generale in materia concorsuale sulle incompatibilità dei Commissari. Infatti, avendo lo stesso MIUR dettato delle regole ad hoc proprio per questo concorso, adottando con il D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 il *<<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica>>*, con cui ha stabilito espressamente all'art.16 i casi di incompatibilità, tale norma non può essere oggetto di interpretazione estensiva o riduttiva, ne necessita di una verifica caso per caso se tale condizioni di incompatibilità abbiano o meno potuto inficiare la validità della prova e se vi erano possibilità di condizionamenti a causa della presenza di candidati cittadini del Comune di Alvignano, di cui è sindaco il Dott.Marcucci, o di candidati che hanno frequentato i corsi di formazione tenuti dalle altre due candidate.

No, niente di tutto questo, in quanto la norma è chiara: se sussistono alcune delle condizioni previste dall'art.16 citato il commissario è incompatibile!!

Si tratta di un elenco di casi di incompatibilità tassativo e inderogabile che non necessità di alcuna ulteriore verifica, in caso contrario la norma lo avrebbe dovuto prevedere espressamente!

Orbene i ricorrenti hanno documentalmente provato sia la nomina a Sindaco del Comune di Alvignano del Dott. Marcucci, sia la sua attività di formazione svolta in corsi di preparazione per il Concorso di Dirigenti Scolastici (si veda documentazione allegata), nonché lo svolgimento della stessa attività di formazione da parte degli altri due componenti Elisabetta Davoli e Francesca Busceti e l'incompatibilità del Commissario Martino e di Spatafora, confermata proprio dal MIUR.

Pertanto l'incompatibilità di tali componenti è un dato inconfutabile e risponde ai principi di imparzialità e trasparenza dettati dallo stato MIUR!

Come può il MIUR a posteriori affermare il contrario e smentire se stesso? Prima si fissano le regole del gioco e dopo si sostiene che non sono valide?

1.g) Continua la sentenza del Tar Lazio sopra citata quale precedente importantissimo: *“Al riguardo, deve essere sottolineato che: a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte. b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso; c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione; d) ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato”.*

E' evidente che l'attività svolta dalla Commissione plenaria era di fondamentale importanza, perché in quella riunione sono stati decisi i criteri, i correttori e le modalità di svolgimento delle operazioni di correzioni delle prove scritte, operazioni importantissime e delicatissime che hanno condizionato e vincolati i Commissari in tutte le successive operazioni.

Ricordiamo che in quella riunione la Commissione al punto 1) ha anche validato le domande in lingua straniera della prova scritta, operazione delicata e importantissima!

I Commissari in tale fase sono entrati nella piattaforma CINECA e hanno avuto accesso all'area di valutazione degli elaborati di tutti i candidati, attribuendo i voti per la domande chiuse in lingua straniera. Pertanto l'invalidità di tale riunione a causa della partecipazione dei commissari incompatibili ha inevitabilmente inficiato tutte le operazioni concorsuali, dal che ne deriva l'illegittimità derivata anche delle prove orali svolte dai ricorrenti e dei giudizi insufficienti ricevuti, che hanno comportato la loro esclusione dalla prova orale e dalla conseguente graduatoria dei vincitori. Fra l'altro l'esito delle prove orali dovrebbe essere stato al termine del concorso anche validato sempre dall'intera commissione in seduta plenaria, così come accaduto nei giorni 25,26 e 27 marzo 2019 per l'esito della prova scritta!

1.f) Ma vi è di più, in quanto i Commissari incompatibili sopra indicati, tranne quelli dimissionari, hanno anche partecipato sicuramente alla riunione plenaria della Commissione svoltasi presumibilmente ad inizio maggio 2019, in cui sono state stabilite le griglie e i criteri di valutazione delle prove orali, inficiando così direttamente anche tutte le prove orali!!

Così come gli stessi Commissari hanno svolto le prove orali nelle rispettive Sottocommissioni, attività pacificamente illegittima e che ha travolto tutte le prove orali svolte.

* * * * *

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.11, 12 e 13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR, Violazione *lex specialis*: art.9 del Bando, ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto

di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa. Violazione principio anonimato.

2.a) L'art.13 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR recante <<Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica>>, al terzo comma stabilisce che: *“I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, sono predisposti dalla Commissione del concorso, che sceglie altresì i testi da leggere e tradurre di cui al citato comma 2.”*

Il bando a sua volta all'art.10 avente ad oggetto <<Prova orale>> stabilisce al comma 6:

“La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.”

Sulla base di tale normativa è evidente che i quesiti per la prova orale andavano determinati preliminarmente in seduta plenaria dalla Commissione principale insieme a tutte le n.37 Sottocommissioni, formando così una specie di banca dati unica da cui tutte le sottocommissioni potevano attingere e sorteggiare in ugual misura le domande da sottoporre ai candidati.

Tale previsione oltre che al dettato normativo risponde anche ai principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. Infatti, deve ritenersi che avendo il MIUR previsto la nomina di ben 37 sottocommissione, per consentire una valutazione di tutti i candidati alla prova orale simile, equilibrata e sostanzialmente uniforme, si sarebbe dovuto stabilire a monte, anche alla luce delle previsioni normative e del Bando citate, sia la predisposizione di una griglia di valutazione unica ed uguale per tutti, concordata sempre dalla Commissione in seduta Plenaria, che i quesiti da sottoporre ai singoli candidati.

In realtà in data 17 marzo il MIUR ha mutato la procedura, stabilendo che le domande potessero essere formulate direttamente dalle Sottocommissioni, ma non è noto quando siano state predisposte e con quali modalità. Orbene tale procedura non ha garantito i canoni di trasparenza e di parità di

trattamento dei candidati, atteso che ogni sottocommissione ha scelto le domande in totale autonomia e la conseguenza è stata un grado di difficoltà assolutamente differente fra le varie sottocommissioni con una palese disparità di trattamento e violazione della normativa sopra citata, cioè il Regolamento e lo stesso bando.

A titolo esemplificativo per evidenziare la differenza enorme nella trattazione dei quesiti : si passa dagli argomenti macro - PTOF, RAV e PDM richiesti ad alcuni candidati - al sistema scolastico romeno, al sistema scolastico nella scuola primaria in Francia ad altri candidati. Per non parlare di argomenti e quesiti inerenti norme di Legge pubblicate in Gazzetta Ufficiale oltre i tempi previsti dal Bando del Concorso! Una disomogeneità che ha creato una evidente disparità di trattamento.

D'altronde è sufficiente esaminare il prospetto delle medie dei promossi per singola sottocommissione allegato per verificare come si è creata una palese e inaccettabile disparità di trattamento fra tutti i candidati che non può essere solo frutto della casualità: le terribili sottocommissioni n.17 e 30 con una media di “bocciati” altissima oltre 55/65%, ed altre sottocommissioni con medie bassissime sul 10/15%!

2.b) Fra l'altro le Sotto Commissioni hanno elaborato direttamente per ogni candidato tre alternative di domanda preparando le buste quotidianamente, avendo già il calendario delle prove prestabilito con l'indicazione dei candidati che sarebbero stati presenti giorno per giorno. Ovviamente così facendo hanno elaborato domande conoscendo già l'identità del candidato al quale esse sarebbe state sottoposte, con palese violazione del principio dell'imparzialità, segretezza, della casualità nella scelta delle domande e creando una palese disparità di trattamento. Infatti con tale sistema hanno potuto favorire con una terna di domande facili un candidato e al contempo destinare ad altro candidato una terna di domande più complesse e con ciò violando la par condicio tra i

candidati come del resto preventivamente paventato delle associazioni che parteciparono all'incontro informativo preliminare tenutosi presso il MIUR il 17 marzo 2019.

Fra l'altro è accaduto anche che in molte Sottocommissioni i candidati hanno verificato il giorno della prova orale che le tre buste da estrarre a sorte erano già aperte, anziché sigillate e controfirmate sui lembi, con palese violazione del principio di segretezza e imparzialità!

Circostanza oggetto di denuncia penale già presentata da alcuni candidati.

* * * * *

3) VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; del D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE DEL D D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, VIOLAZIONE LEX SPECIALIS: ART.10 DEL BANDO DEL CONCORSO. Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere, difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta.

La griglia di valutazione predisposta dalla Commissione deve ritenersi assolutamente illegittima e non congrua, oltre che priva dei requisiti essenziali per consentire ai Commissari una valutazione corretta, ponderata ed imparziale. Come è noto in giurisprudenza è stato affermato che le griglie sono illegittime se mancano criteri di massima e parametri di riferimento adeguati ai quali raccordare il punteggio assegnato. Pertanto è necessaria la “presenza specifica di descrittori valutativi” al fine di evitare la formulazione di criteri generici e sufficientemente definiti invece per integrare quei parametri di riferimento specifici ai quali correlare il punteggio assegnato, solo in assenza dei quali può essere ritenuta illegittima una valutazione in forma numerica.

La Commissione pertanto deve specificare e puntualizzare in maniera adeguata i “descrittori valutativi” di cui tenere conto, individuandoli per esempio nella “puntualità dei riferimenti normativi..., (nella) conoscenza dell'argomento..., (nella) chiarezza e correttezza della esposizione..., (nella) padronanza della lingua..., (nella) capacità di rielaborazione personale...”.-

Orbene nel caso di specie la risposta al quesito e la risoluzione del caso vengono valutati in un'unica scheda, senza tener conto che si tratta di due attività separate, predisposte dalle commissioni per essere estratte da due diverse buste, e che presentano contenuti differenti.

Inoltre, ci sembra doveroso segnalare l'inadeguatezza della griglia per la valutazione delle competenze nella lingua straniera. Infatti secondo le indicazioni ministeriali, riguardo alla lingua straniera devono essere valutate tre competenze: 1) lettura; 2) traduzione; 3) conversazione.

Pertanto sarebbe stato opportuno che nella griglia ci fossero gli indicatori e i descrittori per ciascuna delle tre competenze. Invece è presente un voto unico. In tal modo non è chiaro a quale delle tre competenze valutate si riferisca il voto assegnato.

La non omogeneità delle valutazioni (resa evidente dalle percentuali di prossimi per ogni commissione tra il 15 e il 95%!) e la conseguente disparità di trattamento intervenuta fra le varie commissioni e fra i vari candidati nella stessa commissione è stata una logica conseguenza dell'ambiguità e imprecisione delle griglie di valutazione.

Ricordiamo a tale proposito come il quesito e la risoluzione del caso nella valutazione pesano 82 punti su 100, ma non esisteva una griglia di valutazione specifica con indicatori diversificati, mentre c'erano solo tre indicatori validi sia per la domanda che per il caso.

Infatti Il colloquio era così strutturato:

Per il punto a) :

- ☐ risposta ad un quesito
- ☐ soluzione di un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico.

Per il punto b):

Una prova pratica su uno dei seguenti argomenti:

- ☐ elaborazione testi;
- ☐ utilizzo di fogli di calcolo;

- ☐ realizzazione di una presentazione;
- ☐ motori di ricerca e gestione della posta elettronica;
- ☐ sistemi per la condivisione di files.

Per il punto c):

Lettura e traduzione di un brano di 8 righe, concernente o gli argomenti di cui alla lettera d) “organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all’inclusione scolastica, all’innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica” o quelli di cui alla lettera i) “sistemi educativi dei Paesi dell’Unione europea” di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 3 agosto 2017, n.138, art. 10. Breve conversazione stimolata da una domanda sull’argomento trattato nel brano oggetto della lettura.

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi relative alla prova orale, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i seguenti criteri e pesi:

QUESITO E SOLUZIONE DI UN CASO

- 1) Conoscenza dei contenuti specifici** Max 30 punti
- 2) Capacità di risoluzione del caso** Max 42 punti
- 3) Chiarezza espositiva e capacità di sintesi** Max 10 punti

**STRUMENTI INFORMATICI E TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE IN USO
NELLE SCUOLE**

Max 6 punti (cfr.bando)

LINGUA STRANIERA PRESCELTA DAL CANDIDATO

Capacità di lettura, traduzione e conversazione Max 12 punti (cfr.bando)

Orbene nella griglia approvata e utilizzata non è stata prevista una idonea e analitica valutazione con altrettanti e diversi indicatori essendo, ovviamente, troppi 42 o 30 punti da assegnare su un unico indicatore, il che rende illegittima la valutazione operata della prova dei ricorrenti.

* * * * *

4) Istanza Cautelare.

Il “*fumus*” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “*periculum in mora*” è in “*re ipsa*”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione dei ricorrenti dalle successive fase del concorso, ed in particolare dalla imminente pubblicazione della graduatoria di vincitori, facendo venir meno la possibilità di ottenere il bene della vita a cui mira questo ricorso stante il rischio dell'immissione a breve in ruolo dei vincitori, il che pregiudicherebbe la possibilità in caso di successivo accoglimento del ricorso nel merito di ottenere un qualsivoglia risultato atteso che i posti in organico sarebbero esauriti, il tutto chiaramente con un danno irreparabile alla carriera professionale dei ricorrenti ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso.

Di contro l'accoglimento dell'istanza cautelare da un lato tutelerebbe la loro legittima aspettativa, dall'altro non arrecherebbe alcun danno all'Amministrazione, atteso che i posti vacanti in organico potrebbero essere coperti con le reggenze. Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio con ammissione dei ricorrenti con riserva in graduatoria (anche in coda) e/o con la ripetizione della prova orale con nomina di una commissione in diversa composizione per garantire l'imparzialità, o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

* * * *

Per questi motivi i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, così

CONCLUDONO

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

- 1) In via preliminare:** concedere idonee misure cautelari ed in particolare con ammissione dei ricorrenti con riserva in graduatoria (anche in coda) e/o con la ripetizione della prova orale con nomina di una commissione in diversa composizione;
- 2) Nel merito:** annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del

ricorso, e per l'effetto condannare il MIUR all'ammissione de ricorrenti in graduatoria e/o alla ripetizione della prova orale o dell'intera procedura concorsuale e all'eventuale risarcimento dei danni subiti.

3) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore dei deducenti difensori che se ne dichiarano anticipatari.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato che verrà versato sarà di €325,00, trattandosi di pubblico impiego.

Salvezze illimitate

Bari- Roma, lì 25 luglio 2019

Avv. Angela Rotondi

Avv. Massimo Vernola